



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

De' Priori. Tit. 11.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DE' PRIORI, TITOLO VNDECIMO.

De' Luogotenenti de' Priori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.



DECHE le cose dell' Ordine nostro, meglio, e con maggior diligenza siano amministrate, i Priori, & il Castellano d'Emposta, partendosi da' loro Priorati, o Castellania d'Emposta, debbono costituire, e nominare alcun Fratello Cavaliere dell'Ordine nostro, de' gli Antiani dell'istesso Priorato sufficiente, atto, habile, benemerito, capace, e pratico delle cose dell'Ordine nostro per Luogotenente, e Vicario loro, il quale in assenza di essi conuochi, e congreghi l'Assemblee, & amministri giustitia à coloro, che la dimandaranno: Interuenga ne' Capitoli Prouinciali, & eseguisca tutte l'altre cose intorno a' negotij publici, che s'appartengono all'ufficio di Priore, e di Castellano d'Emposta. Ma se'l Priore sarà presente, e sia ritenuto da qualche legitimo impedimento, all' hora sia Presidente ne' Capitoli Prouinciali, e nell' Assemblee, alcun Bagliuo (s'alcuno ve ne sarà presente) o vero il Fratello più antiano.

Del modo d' eleggere il Luogotenente del Priore.

FR. VGO REVEL.

STatuimo, ch'essendo morti i Priori, od il Castellano d'Emposta nelle parti d'oltra mare, il Commendatore, nella
cui

cui Commenda faranno morti, debba congregare dodici altri Commendatori (se tanti ne potrà trouare) altrimenti quel maggior numero, che se ne potrà trouare in quel Priorato, o Castellania d'Emposta de' più vicini, e propinqui alla detta Commenda, i quali congregati insieme, hauuto prima sopra di ciò maturo consiglio, elegghino alcuno de' Fratelli di detto Priorato, e Castellania d'Emposta idoneo, sofficiente, e più atto à tale amministrazione, e carico; che tenga la vece, & il luogo del Priore, e Castellano d'Emposta; al quale così eletto, siano tenuti tutti i Fratelli di detto Priorato d'obedire, fin tanto, che la morte del detto Priore, o Castellano d'Emposta sarà peruenuta à notitia del Maestro, e del Conueto; e che da loro sarà altrimenti proueduto. Però se'l Priore, e Castellano d'Emposta, sarà morto fuori de' confini del suo Priorato, e Castellania d'Emposta, & in qual si voglia altro luogo, fuor ch'in Conuento, colui, ch'egli hauerà, partendo dal Priorato, lasciato per suo Luogotenente, o Vicegerente, procuri anch'egli di congregare dodici Fratelli, i quali faccino l'elettione del Luogotenente, come si è detto.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 3 **P**ERÒ se'l Priore, o Castellano d'Emposta morirà in alcuna delle sue Camere Priorali, il Commendatore più vicino alla detta Camera, conuocarà nel medesimo modo, e forma, dodici Commendatori, i quali elegghino il Luogotenente del Priore: Ma se'l Priore partendo dal suo Priorato non hauerà lasciato alcun Luogotenente, e sarà morto; in tal caso alcun Fratello più antiano, conuochi nel modo sudetto i Fratelli, e con essi proceda all'elettione del Luogotenente.

*Niun Fratello può essere Luogotenente del Priore
d'un altro Priorato.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 4 **G**LI è stato determinato, che niun Priore possa essere Luogotenente d'un altro Priore, od essere Presidente nel Priorato, che non è suo; Così ne anche alcun altro Fratello, il quale non habbia Commenda nella giurisdittione di quel

T Prio-

Priorato, nel quale farà Luogotenente del Priore, e che non sia stato riceuuto in detto Priorato; eccetto nelle Lingue di Prouenza, e d'Italia, doue i Priorati, e le Commende sono comuni.

Della giurisdittione de' Priori.

IL MEDESIMO MAESTRO. **I** Priori, & il Castellano d'Emposta, insieme co'l Capitolo Prouinciale, od Assemblea, hanno giurisdittione ciuile, e criminale, e regular correctione sopra tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, di qualunque qualità si siano, i quali habitino ne' confini de' loro Priorati, o Castellania d'Emposta; o ch'in essi si trouaranno; della quale sempre hanno vfato, e possono vfare, offeruando la forma de gli Statuti nostri; non derogando alla giurisdittione de' Commendatori sopra' Frati Cappellani d'obediencia, & i Seruenti d'officio, o sia staggio, c'hanno obediencia, o vero lo staggio nelle loro Commende; ne alla giurisdittione, & autorità, che tiene il Priore della Chiesa del Conuento sopra' Frati Cappellani, concedutagli da gli Statuti nostri.

Che i Frati Cappellani, & Cherici siano sottoposti al Priore della Chiesa.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

IL Priore della Chiesa, il quale è sopra i Cappellani, & i Cherici, con giustissima ragione essercita sopra di loro giurisdittione. Perciò i Frati Cappellani, & i Cherici dell'Ordine nostro, che sono in Conuento, e che per l'auuenire dalle Parti d'oltra mare verranno in Conuento, siano sottoposti a' commandamenti del Priore della Chiesa, eccetto i Cappellani del Maestro; e può il Priore comandare a' quelli, che sono sotto la sua potestà, che diligentemente celebrino l'officio della Chiesa, che odino le Confessioni, ch'amministrino il Santo Sacramento dell'Eucharistia, e gli altri Sacramenti della Chiesa, a' Fratelli, & a' Confrati; caso ch'essendo impedito da altri negotij, o cagioni, non possa l'istesso Priore essequire queste cose.

Che

Che i Priori ne' loro Priorati, & i Commendatori nelle loro Commende, hanno giurisdittione sopra Frati Cappellani.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

7 **L**'Impunità il più delle volte apporta occasione di male, e molti per non v'essere chi gli corregga, si rendono più inchinati à commettere delitti. Essendo adunque, che'l Priore della Chiesa Conuentuale, il quale hà giurisdittione sopra Cappellani, ch'errano, fa continoua residenza in Conuento; onde per l'assenza sua non può commodamente prouedere a' delitti de' Cappellani, che viuono fuori di Conuento ne' Priorati, e nelle Commende; ne può correggergli, e castigarli ogni volta, che fa di bisogno: Però per non dar occasione d'errare, gli è statuito, che i Priori, & il Castellano d'Emposta ne' loro Priorati, & i Commendatori nelle Commende, che posseggono, essercitino sopra Frati Cappellani, che habitano in quelle, giurisdittione, e correctione, secòdo la qualità de' delitti, tante volte, quante erraranno; come suole fare il Prior della Chiesa in Conuento. E quando detti Cappellani, che si trouano fuori di Conuento faranno stati ammoniti, e ripresi de' loro delitti da' Priori, e da' Commendatori loro Superiori, perseveraranno nondimeno ne gli errori loro, possono essere corretti, e puniti da' Priori nel modo, che i Fratelli Cavalieri, e Seruenti della Religione quando errano, sono puniti, secondo la forma de gli Statuti nostri. Ma se'l Priore della Chiesa, si trouarà per ventura nelle parti d'Occidente, e sarà presentialmente ne' Priorati, e nelle Commende, douunque egli si trouarà personalmente, esserciti giurisdittione sopra Frati Cappellani, e gli corregga. Visiti parimente, e riformi le Chiese, e dia ordine, che'l Diuino Vfficio sia diligentemente celebrato, e corregga i difetti: Non ostante le sudette cose, le quali non vogliamo, ch'in modo alcuno faccino pregiudicio alla giurisdittione del Priore della Chiesa, quando sarà presente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

8 **S**opra Frati Cappellani però, & i Seruenti d'arme riceuuti in Conuento, niuno può essercitare giurisdittione, fuor

T 2 che'l

che'l Priore, & il Castellano d'Emposta, con l'Assemblea, o co'l Capitolo Prouinciale, com'è solito farsi co' Cauallieri dell'Ordine nostro. S'alcuno presumerà di contrafare, sia tenuto per disobediante.

IL MEDESIMO MAESTRO.

9 **P**ERÒ il Priore della Chiesa, può deputare, nominare, & eleggere ne' Priorati, Castellania d'Emposta, ne' Bagliaggi, e Commende della Religione, Visiratori, e Vicarij Ecclesiastici, per essercitare giurisdittione Ecclesiastica, e spirituale sopra' Cappellani, e Cherici Secolari, e sopra Laici, sudditi, e vassalli della Religione nostra; E questo doue il Priore, il Castellano d'Emposta, i Bagliui, e Commendatori non hanno alcuna giurisdittione spirituale. Percioche quei di loro, che l'haueranno, potranno eglino deputare simili Vicarij.

Che i Priori non hanno autorità di priuare i Fratelli dell'habito, ne delle Commēde, ne de' Membri, ne dell' Antianità.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 **E**GLI è vietato a' Priori, al Castellano d'Emposta, & al Capitolo Prouinciale, di non dar contra alcun Fratello dell'Ordine nostro, soggetto alla loro giurisdittione, sentenza di priuatione dell'habito, o della Commenda, o del Membro, Beneficio, o d'altri beni, o dell' Antianità, o di perpetua carcere: Ma trouandosi, ch'alcuno sia incorso nelle dette pene, Il Priore, il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Prouinciale, o l'Assemblea, fatto il suo processo, diano di ciò auuiso al Maestro, & al Consiglio, i quali prouederanno conforme alla giustitia. Quel, che farà fatto in contrario, sia vano, e colui, c'hauerà contrafatto, sia tenuto per disubidiante.

La pena della priuatione è riferbata al Gran Maestro, & al Consiglio. Veggasi lo stat. 59. delle prohibic. e delle pene.

De' Registri, che debbono fare i Priori.

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

11 **S**ONO tenuti i Priori, & il Castellano d'Emposta, di fare due registri del valore di tutte le Commende, case, luoghi, poderi, possessioni, e Beneficij de' loro Priorati, così nel capo, come ne' Membri particolarmente, e nominatamente, de' quali registri, vno se ne mandi al Maestro, & al Conuen-

to,

to, e l'altro lo conferuino i Priori, de' quali ne habbino parimente vn transunto i Commendatori; cioè di quelle cose, ch'appartengono alle Commende, che posseggono.

De gli Archiui, che si debbono fare ne' Priorati.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

12 **S**Tatuino, che i Priori, sotto pena della perdita de' frutti d'vn'anno de' loro Priorati, da essere applicati al commun Tesoro, deputino alcun luogo forte, e sicuro nella più honorata, e principal Casa del Priorato, e della Castellania d'Emposta, o vero in alcun'altra, che paia loro più commoda, e sicura; & in quella facciano fare vn' Archiuio, così alle spese de' gli stessi Priori, come de' Commendatori, nel quale si riponghino tutti i Priuilegij, instrumenti, atti, e bolle autentiche; tanto de' Priorati, e Castellania d'Emposta, quanto delle Commende, e beneficij, che sono ne' confini di quelli; e che i Commendatori delle dette Commende, c'hanno presso di loro detti instrumenti, titoli, priuilegij, e bolle, siano tenuti di portarle, e metterle nell'istesso luogo; & a questo siano costretti da' Priori, e Castellano d'Emposta, co'l sequestrare loro i frutti delle Commende, & amministrazioni, che posseggono, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro, fin tanto, che habbino obedito. Potranno però i Commendatori, ritenere appò loro, i transunti di dette bolle, e priuilegij.

De' Suggelli de' Priori.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

13 **P**ER euitare le fraudi, e gli inganni, comandiamo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, siano tenuti di mandare al Maestro, & al Conuento l'impronto, o sia impressione, caratteri, e scolture de' suggelli loro, in cera, bene accionci, e suggellati in vna cassetta, in modo, che non si guastino, i quali poi si conferuino in Conuento, nel luogo del Tesoro, sotto i suggelli del Maestro, e de' Bagliui Conuentuali; acciò che si possano seruire de' caratteri, od impronti di detti suggelli, per iscoprire, e rimouere le fraudi, secondo il bisogno.

Della

Della custodia de' Suggelli de' Priorati.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 14 **V**Ogliamo, e determiniamo, che i suggelli de' Priorati, siano custoditi, e si conseruino sotto secreti segnetti de' Priori, e del Castellano d'Emposta, e de' Commendatori del Capitolo, o vero Assemblea Prouinciale; o della maggior parte di loro, e ch' in modo alcuno non si possino segnare alcune lettere, se non in presenza del Priore, e de' Commendatori, che saranno nel Capitolo Prouinciale; e che nelle lettere suggellate, si sottoscriuino sotto la piega di esse, almeno quattro Commendatori. Che se sarà fatto altrimenti s'intendino essere di niun momento, e valore: E facendosi lettere d'obligationi da' Commendatori, o Fratelli alcuni, siano parimente sottoscritte nel medesimo modo: E morendo ancora i Commendatori, o Fratelli debitori, se i debiti non saranno stati pagati, siano espressamente tenuti a pagargli coloro, che si saranno sottoscritti, accioche non presuma alcuno di far simili debiti, in pregiudicio del commun Tesoro.

Quanti Priori debbano fare residenza in Conuento.


- 15 **S**Tatuimo, che tre Priori dell'Ordine nostro secondo l'ordine, che saranno chiamati dal Maestro, siano tenuti di fare personale residenza in Conuento per due anni, da cominciarsi dal giorno, ch'arriuaranno in Conuento. Che s'alcuni di loro farano contumaci, s'applichino al comun Tesoro, i frutti della migliore, e più vicina Camera priorale, che possengano.

Che i Priori, & i Bagliui non usino delle preminenze, fin tanto, che non haueranno fatta diligenza di conseguirne il possesso.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 16 **I**Priori, & il Castellano d'Emposta, & i Bagliui, non godino de' gli honori, e preminenze delle Dignità loro, fin tanto, che non hauerano fatto costare autenticamente al Maestro, & al Consiglio, d'hauer usata la debita diligenza per cōseguire il possesso di quelle: Il che hauendo mostrato, potranno usare di detti honori à discrezione del Maestro e del Consiglio,

Della



DEL-